

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mario Cesare GATTI, direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/5/1961

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI, codice fiscale n. 02268260904, con sede legale in Sassari SS, Via Michele Coppino, 26, rappresentata da Alessandro Carlo CATTANI, Direttore Generale, nato a Sassari il 26/07/1959

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997, n.196, l'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, previa definizione del Progetto Formativo, su proposta dell'Università Cattolica, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

1. L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI garantisce all'Università Cattolica il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università Cattolica in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dall'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In

caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università Cattolica.

2. L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI si impegna a comunicare tempestivamente all'Università Cattolica l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università stessa provvede a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione decorre dal 01/07/2011, ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DIRETTORE DI SEDE

Dott. Mario Cesare Gatti

Milano,

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Dott. Alessandro Carlo Cattani

DIRETTORE GENERALE

Sassari,